



10 NOV. 2005

768669/46.04

Data

Protocollo N°

Allegati N°

Oggetto Decreto 14 settembre 2005 "Norme Tecniche per le costruzioni".



Ai Comuni del Veneto
LORO SEDI

Alle Unità Periferiche
del Genio Civile
LORO SEDI

Spett.
Federazioni Regionali
degli Ordini degli:
- Ingegneri
- Architetti
- Geometri
LORO SEDI

e, p.c. Al Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio
SEDE

Al Segretario Regionale
ai Lavori Pubblici
SEDE

Si comunica che con Decreto Interministeriale in data 14 settembre 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.159 della G.U. n.222 in data 23 settembre 2005, sono state approvate le "Norme Tecniche per le costruzioni".

Il provvedimento, oltre a figurare quale Testo Unico in materia di normativa tecnica sulle costruzioni, conferma i contenuti delle norme tecniche dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/03 e s.m.i., in materia di edilizia in zona sismica.

*Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici*

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)



Il citato provvedimento, in combinato disposto con la Legge 168/05 art.14-undevices, comma 1, consente, per un periodo di diciotto mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche (dal 23 ottobre 2005 al 22 maggio 2007), la possibilità di applicare, in alternativa ai contenuti dello stesso decreto, le normative previgenti (L.1086/71, L.64/74 e relative norme di attuazione, tra cui per l'edilizia in zona sismica, il DM 16 gennaio 1996).

A tal proposito si ricorda che:

- per i comuni ricadenti in zona sismica 2 resta l'obbligo del deposito, presso il Comune competente per territorio, del progetto calcolato secondo le norme antisismiche. Sullo stesso progetto sono effettuate, dalla competente Unità Periferica del Genio Civile, le verifiche a campione di cui alla DGR n.2122 in data 2 agosto 2005 (BURV n. 82 del 30/08/2005);
- per i comuni ricadenti in zona sismica 3 non sono necessari, né il deposito dei progetti a soli fini sismici, né gli adempimenti successivi, fermo restando l'obbligo della progettazione antisismica. Il progettista allega al progetto l'attestazione con la quale dichiara di aver tenuto conto che le calcolazioni sono conformi alle normative sismiche vigenti;
- per i comuni ricadenti in zona sismica 4 non vi è l'obbligo della progettazione antisismica, salvo che per gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevante così come elencati negli allegati al Decreto n.3685 in data 21.10.03 (GU n.252 del 29.10.03) del Capo del Dipartimento della protezione civile e alla DGR n.3645 in data 28 novembre 2003 (BURV n.6 del 13.01.04).

Si raccomanda pertanto, alle Amministrazioni in indirizzo, una puntuale applicazione delle norme in vigore in materia di sismica, tenuto conto delle considerazioni di cui ai precedenti capoversi.

Gli uffici regionali della Direzione Lavori Pubblici sono a disposizione per i chiarimenti del caso.

Un cordiale saluto

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Massimo Giorgetti

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)